



COMUNE DI NOVAFELTRIA

PROVINCIA DI RIMINI

Codici Istat	NOVAFELTRIA 023	RN 099
--------------	-----------------	--------

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - APPROVAZIONE.

Nr. Progr. **44**

Data **15/09/2018**

Seduta NR. **6**

Il giorno 15/09/2018, alle ore 09:00, nella Sala del RIDOTTO c/o Teatro Sociale, via Mazzini n. 69, Novafeltria.

Alla PRIMA Convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<i>Consiglieri</i>	<i>Pre.</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Pre.</i>
ZANCHINI STEFANO	S	TONI MORENA	S
VANNONI ELENA in DELL'ANNA	S	BOTTICELLI ROBERTO	S
PANDOLFI FABIO	S	BERARDI GABRIELE	S
RINALDI LUCA	S	SEBASTIANI MIRKO	S
CANTORI LORENZO	S	BALDININI IVANA	N
ALESSI ANGELICA	S	BARBIERI BIANCA	S
GUIDI FEDERICA	S		

Presenti: 12

Assenti: 1

Assegnati: 13

In Carica: 13

Assenti i signori:

BALDININI IVANA

Gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il sig CANTORI LORENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione (art. 97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il VICE-SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PATRIZIA MASI.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i signori: ALESSI ANGELICA, GUIDI FEDERICA, BARBIERI BIANCA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO:
REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su iniziativa dell'Assessore Toni Morena;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 17/01/1995 (esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO sez. di Pesaro in data 06/03/1995 prot. 884) è stato approvato il "Regolamento comunale dei servizi di smaltimento rifiuti";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 19/06/2013 è stato approvato il "Regolamento Comunale di Polizia Urbana";

PRESO ATTO che nel territorio dei 10 comuni facenti parte dell'Unione di Comuni Valmarecchia vigono una pluralità di regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ciascuno dei quali prevede una propria regolamentazione in ordine alla tipologia ed all'importo delle sanzioni previste per la violazione delle prescrizioni in essi contenute, anche con rilevanti difformità;

VISTO il testo del regolamento ATERSIR approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 51/2016 del 23/07/2016, concernente "Attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio";

CONSIDERATO che ai sensi della vigente normativa, il Comune disciplina la vigilanza ambientale sul corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti. All'accertamento dei fatti costituenti violazioni al regolamento provvedono il Corpo di polizia Locale, il Corpo di polizia Provinciale, gli operatori dell'ARPA e del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente, le Guardie Ecologiche Volontarie ai sensi della L.R. n. 23/89, ed in generale gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 57 del C.P.P.. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 della L.R. Emilia Romagna n. 16/2015 l'accertamento delle violazioni può avvenire ad opera di Agenti Accertatori ed Ispettori Ambientali volontari, all'uopo nominati;

RILEVATO che, nell'ottica di superare le riferite difficoltà in ordine alla tipologia ed all'importo delle sanzioni previste per le violazioni, si ritiene opportuno uniformare sul territorio dell'Unione di Comuni Valmarecchia le norme regolamentari per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati anche ai fini di un'applicazione delle stesse più snella ed equa;

VISTO il Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale acquisito al Prot. n.8755 di questo Ente in data 14/09/2018, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, rispettivamente dal Responsabile del 4° Settore, Arch. Fabrizio Guerra e dal Responsabile del 2° Settore, Dott.ssa Masi Patrizia;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato "B", come da registrazione;

Richiamati:

- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 3 astenuti (Berardi Gabriele, Barbieri Bianca e Sebastiani Mirko) espressi per alzata di mano;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 44 DEL 15/09/2018

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, composto di n. 39 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato "A");
2. Di revocare conseguentemente la precedente regolamentazione in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati approvata con deliberazione di C.C. n. 9 del 17/01/1995;
3. Di dare atto che il Responsabile del Settore Arch. Guerra Fabrizio, è incaricato agli adempimenti necessari per il perfezionamento della pratica ed all'esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 3 astenuti (Berardi Gabriele, Barbieri Bianca e Sebastiani Mirko) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

=====

La seduta è stata tolta alle ore 11.37

=====

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 15/09/2018

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Lorenzo Cantori

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

IL CONSIGLIERE

F.to Vannoni In Dell'Anna Elena

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 28/09/2018 al 13/10/2018

Novafeltria, li 28/09/2018

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Luca Roberti

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/09/2018

perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Novafeltria, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, li _____

COMUNE DI NOVAFELTRIA
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta nr. 38 del 27/08/2018

Delibera nr. 44 del 15/09/2018

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - APPROVAZIONE.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore " OO.PP., Urbanistica, Ambiente, Appalti", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 27/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Arch. Fabrizio Guerra

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Ragioneria, contabilità, finanza-Servizi demografici-Affari legali, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 27/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA,
CONTABILITÀ, FINANZA-SERVIZI
DEMOGRAFICI-AFFARI LEGALI

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

OGGETTO:
REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - APPROVAZIONE.

Allegato "A"

COMUNE DI NOVAFELTRIA
(Provincia di Rimini)

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato con Deliberazione di C.C. n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - FINALITÀ
- ART. 3 - DEFINIZIONI
- ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 5 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
- ART. 6 - IL SERVIZIO PUBBLICO

TITOLO II – SERVIZI DI RACCOLTA

- ART. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI RACCOLTA
- ART. 8 - RACCOLTA INDIFFERENZIATA
- ART. 9 - RACCOLTA DIFFERENZIATA
- ART. 10 - FRAZIONE ORGANICA UMIDA
- ART. 11 - RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE
- ART. 12 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
- ART. 13 - RIFIUTI CIMITERIALI
- ART. 14 – SERVIZI DI RACCOLTA STRADALE: CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI E CRITERI DI POSIZIONAMENTO
- ART. 15 – SERVIZI DI RACCOLTA DOMICILIARE: CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI E CRITERI DI ESPOSIZIONE
- ART. 16 - LAVAGGIO E DISINFEZIONE CONTENITORI
- ART. 17 - TRASPORTO
- ART. 18 - PESATURA DEI RIFIUTI
- ART. 19 - TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO

TITOLO III – SERVIZI DI SPAZZAMENTO DELLE AREE PUBBLICHE

- ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI SERVIZI DI SPAZZAMENTO
- ART. 21 - PULIZIA DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE
- ART. 22 - AREE VERDI
- ART. 23 - PULIZIA DELLE SUPERFICI IN CONCESSIONE D'USO
- ART. 24 - PULIZIA STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO
- ART. 25 - PROGRAMMA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO

TITOLO IV – NORME SPECIFICHE PER I CDR – SEA

- ART. 26 – ACCESSO
- ART. 27 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA
- ART. 28 - TIPOLOGIE DI RIFIUTO CONFERIBILI
- ART. 29 - OBBLIGHI DEL GESTORE

TITOLO V - ALTRE DISPOSIZIONI

- ART. 30 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

TITOLO VI – DIRITTI E DOVERI PER L'UTENZA

- ART. 31 - DISPOSIZIONI E DIVIETI PER GLI UTENTI
- ART. 32 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA

TITOLO VII - VIGILANZA AMBIENTALE IN TEMA DI RIFIUTI, SANZIONI, PENALITA' E DISPOSIZIONI

- ART. 33 - VIGILANZA AMBIENTALE SUL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
- ART. 34 - SISTEMA SANZIONATORIO
- ART. 35 - PROVENTI ED AUTORITA' COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO
- ART. 36 - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PREVISTE DAL D.LGS n° 152/2006
- ART. 37 - PROSPETTO DELLE TIPOLOGIE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E IMPORTI
- ART. 38 – PENALITA' PER IL GESTORE
- ART. 39 – NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento redatto dal Comune di Novafeltria ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. (introdotte anche dal DLgs 205/2010) - nel seguito denominato Decreto - e dell'art. 6 comma 1 della L.R. 25 del 6 settembre 1999 e s.m.i., disciplina la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati.

Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. n. 25 del 6 Settembre 1999 e s.m.i., comprende lo spazzamento delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il trattamento preliminare.

Art. 2 – FINALITÀ

La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è disciplinata dal presente regolamento, al fine di assicurarne lo svolgimento nelle varie fasi ed in particolare stabilendo:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui *all'articolo 198, comma 2, lettera d) del Decreto*;
- le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari e secondari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi *all'articolo 195, comma 2, lettera e) del Decreto*.

Art. 3 – DEFINIZIONI

Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del Decreto, modificato dall'art. 10 del DLgs 205/2010, ai fini del presente regolamento valgono le seguenti:

- ***raccolta itinerante***: le operazioni di raccolta di rifiuti urbani eseguita periodicamente in luoghi prestabiliti mediante automezzi appositamente attrezzati;
- ***conferimento***: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnarli ai servizi di raccolta;
- ***ecopunto ovvero stazione ecologica di base***: insieme di contenitori destinati alla raccolta differenziata di diverse tipologie di rifiuti urbani e speciali assimilati, liberamente accessibili al pubblico;
- ***centro di raccolta (CdR) o stazione ecologica attrezzata (SEA)***: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- ***stazione ecologica mobile (SEM)***: automezzo attrezzato con contenitori idonei per la raccolta separata per frazioni merceologiche di rifiuti urbani, speciali assimilati da destinare al riutilizzo, al riciclaggio;
- ***compostiera***: contenitore idoneo alla trasformazione in compost di modeste quantità di rifiuti organici, utilizzato direttamente dal produttore.

Art. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

La classificazione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi è contenuta all'art. 184 del Decreto, modificato con l'art. 10 del DLgs 205/2010.

Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 184 comma 3 lettere a), c), d), e), f) del Decreto, purché abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti domestici o comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle; gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione della frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica (computer, toner, cartucce, nastri da stampanti, non contenenti sostanze pericolose);

I seguenti rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani; essi però non possono in nessun caso essere depositati nei contenitori della raccolta stradale, ma debbono essere conferiti a cura del produttore presso le Stazioni Ecologiche Attrezzate/Mobili dell'ambito indicate dal gestore come idonee:

- i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 184 comma 3 lettera b) del decreto, effettuate per piccoli interventi di manutenzione di locali e/o strutture di civili abitazioni, purché siano conferiti in quantità non superiore ai 600 kg/cantiere e rientrino nel seguente elenco:

- a) rifiuti misti di costruzione e demolizione (codice C.E.R. 17 09 04)
- b) cemento (codice C.E.R. 17 01 01)
- c) mattoni (codice C.E.R. 17 01 02)
- d) mattonelle e ceramiche (codice C.E.R. 17 01 03)
- e) miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (codice C.E.R. 17 01 07)

f) pneumatici e camere d'aria purché conferiti da privati cittadini con un limite di n. 4 pneumatici per conferimento;

g) i contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati;

h) teli agricoli di copertura e pacciamatura.

Sono altresì assimilati i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani ai sensi *dell'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.*

Per i soggetti aventi partita IVA, produttori di rifiuti sopra i quantitativi sopra specificati e/o il cui smaltimento comporta un onere, tale somma è corrisposta dal produttore al gestore del servizio qualora il rifiuto voglia essere smaltito attraverso la Stazione Ecologica Attrezzata.

Art. 5 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:

- gli imballaggi terziari;

- i rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, ecc..

- i rifiuti speciali pericolosi

I produttori di tali rifiuti sono tenuti a distinguere i flussi dei rifiuti speciali da quelli dei rifiuti urbani e assimilati al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 - IL SERVIZIO PUBBLICO

Sono obbligatoriamente conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati:

- i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati, avviati a smaltimento;

- i rifiuti urbani, avviati a recupero attraverso la raccolta differenziata.

Il produttore può comunque avviare a recupero rifiuti speciali assimilati presso soggetti terzi autorizzati a propria cura e spese, avendo cura di comunicare semestralmente i dati al gestore del servizio pubblico.

Il Gestore è tenuto a presentare all'Autorità d'Ambito competente (**attualmente Atersir**), le modalità previste nel Disciplinare tecnico del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, i risultati ottenuti ed i dati quantitativi e statistici di tutti i flussi dei rifiuti urbani e assimilati nonché dei rifiuti oggetto di servizi integrativi, raccolti, recuperati o smaltiti nell'anno precedente.

Ciascun Comune individua al proprio interno la struttura di riferimento per il mantenimento dei contatti con l'Autorità d'Ambito e con il gestore per tutte le questioni afferenti il servizio di gestione dei rifiuti.

TITOLO II - SERVIZI DI RACCOLTA

Art. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI RACCOLTA

Le operazioni di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati devono essere svolte in modo da mitigare l'impatto con il contesto urbano. A tal fine il Gestore deve:

- estendere, fino alla copertura totale, la percentuale di utilizzo di mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale;

- programmare gli orari di esecuzione dell'attività in modo da produrre il minimo disturbo, compatibilmente con le necessità di servizio e le condizioni del traffico;

- rispettare le prescrizioni contenute nel Codice della Strada e nei regolamenti comunali;

- concertare con ciascun Comune le problematiche di carattere operativo inerenti il servizio rifiuti, per gli aspetti amministrativi di competenza comunale, con particolare riferimento al piano di collocazione dei contenitori di cui al successivo articolo;

- per quanto riguarda i servizi di raccolta stradale, assicurare l'efficienza e il decoro dei contenitori

e delle attrezzature di raccolta mediante adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria e rinnovo periodico programmato del parco mezzi e contenitori.

Per quanto riguarda i servizi di raccolta domiciliare o dedicati l'utenza ha l'obbligo di custodire i contenitori e di avvisare il Gestore in modo tale che questo possa:

- provvedere alla manutenzione del contenitore o procedere alla sostituzione del contenitore nel caso non sia idoneo alla raccolta dei rifiuti;
- provvedere alla sostituzione del contenitore in caso di furto/sparizione.

I sistemi di servizio, le attrezzature utilizzate, la localizzazione dei punti di raccolta possono variare in relazione alle caratteristiche dei rifiuti, alle modalità di trattamento e smaltimento, alla configurazione urbanistico-residenziale delle zone servite, alle esigenze organizzative in relazione alla economicità del servizio.

Gli standard di gestione adottati nelle diverse zone e le caratteristiche tecniche e funzionali delle attrezzature impiegate per ogni singola raccolta sono specificate nella pianificazione d'ambito.

Altre modalità di raccolta che si rendessero opportune in base ai risultati delle raccolte e alle esigenze organizzative aziendali, in relazione alla economicità del servizio, potranno essere attuate previa approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito.

Art. 8 - RACCOLTA INDIFFERENZIATA

I rifiuti che per motivi tecnici ed economici non possono essere oggetto di raccolta differenziata sono raccolti in modo indifferenziato.

La raccolta dei rifiuti indifferenziata è attuata su tutto il territorio comunale mediante le seguenti metodologie prescelte in relazione alla tipizzazione delle zone:

- raccolta stradale mediante cassonetti e/o altri contenitori;
- raccolta domiciliata e/o porta a porta

Art. 9 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

La raccolta differenziata (RD), definita dall'art. 10 del DLgs 205/2010, è "la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani e quelli assimilati in frazioni merceologiche omogenee".

La RD è finalizzata:

- ad ottenere flussi di rifiuti da destinare al riutilizzo, riciclaggio e recupero per materia;
- a diminuire l'impatto ambientale degli impianti di trattamento e smaltimento mediante la preventiva eliminazione di alcune tipologie di rifiuti.

Gli obiettivi quali-quantitativi e temporali della RD sono stabiliti nella pianificazione provinciale.

Sono oggetto della RD le seguenti tipologie di rifiuti:

- carta e cartone,
- vetro,
- plastica,
- alluminio,
- metalli ferrosi e non ferrosi,
- legno non trattato,
- abiti;
- frazione organica umida,
- RAEE,
- ingombranti non metallici
- vernici, inchiostri e adesivi,
- solventi,
- pile e batterie,
- prodotti fotochimici,
- pesticidi,
- medicinali,
- oli e grassi,

- pneumatici,
- materiali da costruzione a base di amianto,
- rifiuti misti di costruzione e demolizione.

La RD è attuata utilizzando le seguenti metodologie:

- raccolta stradale mediante contenitori dedicati riuniti in ecopunti;
- attivazione di una rete di Stazioni Ecologiche Attrezzate/Mobili;
- raccolta domiciliata e/o raccolta porta a porta;
- raccolte itineranti
- raccolte a chiamata;
- raccolte puntuali presso grandi produttori.

Art. 10 - FRAZIONE ORGANICA UMIDA

Al fine di favorire la produzione di compost di qualità garantendo la disponibilità di residui organici non contaminati, è attivata la raccolta separata della frazione organica umida presente nei rifiuti generati da:

- attività di cucina e di orticoltura delle utenze domestiche;
- attività di ristorazione quali ristoranti, alberghi, bar, ecc.;
- attività commerciali quali ortofrutta, ecc.;
- industrie produttrici di residui organici omogenei (trasformazione di prodotti alimentari);
- mercati (ortofrutticoli, rionali, floreali);
- mense e comunità (convitti, collegi, caserme, ristorazione collettiva);
- sfalci, potature e foglie (rifiuti verdi) di aree pubbliche e private quali parchi, giardini, aiuole, orti, aree piantumate di pertinenza di edifici, ecc..

Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotti è promosso il compostaggio domestico mediante distribuzione alle utenze domestiche che ne fanno richiesta di adeguate compostiere con le relative indicazioni e istruzioni per l'utilizzo. Possono effettuare il compostaggio domestico, le utenze che dispongono di un adeguata area (orto/giardino) dove porre la compostiera e riutilizzare il compost prodotto. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla verifica delle condizioni dichiarate. I rifiuti verdi provenienti da manutenzione di aree verdi di proprietà comunale, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, possono essere conferiti, dal soggetto che effettua la manutenzione al servizio pubblico di raccolta previa convenzione con il Gestore.

Art. 11 - RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE (rifiuti da apparecchiature elettroniche)

I RAEE (D. Lgs. 25 luglio 2005 n°151) ed i rifiuti ingombranti quali mobilio, beni di arredamento o beni in genere che a causa delle loro dimensioni non possono essere collocati nei normali contenitori stradali, sono raccolti separatamente con le seguenti modalità:

- raccolta a domicilio su chiamata;
- raccolta presso stazioni ecologiche attrezzate.

Il periodo massimo entro il quale deve effettuarsi il ritiro a domicilio dalla richiesta dell'utente è indicato nella Convenzione con il gestore.

Art. 12 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

I rifiuti urbani pericolosi di origine domestica in ottemperanza a quanto disposto *dall'art. 198 comma 2 lett. d) del Decreto*, sono gestiti in modo distinto e adeguato a partire dal loro conferimento come di seguito indicato:

a) Batterie e pile.

La raccolta di batterie (escluse quelle per autotrazione di cui al successivo comma 2) è effettuata mediante appositi contenitori distribuiti presso punti con una buona capacità di intercettazione (scuole, negozi di foto-ottica, supermercati, ecc.) nonché presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate/mobili.

b) *Batterie per autotrazione.*

Qualora non sia possibile il conferimento al rivenditore contestualmente all'acquisto di una nuova batteria ovvero devono essere conferite presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate.

c) *Medicinali e farmaci scaduti.*

La raccolta dei farmaci scaduti e/o le confezioni parzialmente usate è prevista presso le farmacie del territorio negli appositi contenitori o in alternativa presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate (CdRC)/mobili.

d) *Olii e grassi animali, vegetali e minerali.*

In ragione della propria attività, chi detiene olii e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio obbligatorio nazionale direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio stesso. Piccole quantità provenienti da uso domestico possono essere conferite presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate.

e) *Toner, cartucce e nastri da stampanti.*

Il gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi, contenenti sostanze pericolose e provenienti da uso domestico, devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate/mobili o consegnati a soggetti autorizzati.

f) *Altri rifiuti pericolosi di origine domestica.*

I seguenti ulteriori rifiuti urbani pericolosi possono essere conferiti dagli utenti negli appositi contenitori presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate/mobili ovvero ritirati dal servizio itinerante eventualmente istituito dal gestore:

- solventi;
- acidi;
- sostanze alcaline;
- prodotti fotochimici;
- pesticidi;
- tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio;
- vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose; solo vernici secche
- detergenti contenenti sostanze pericolose;
- legno contenente sostanze pericolose.

g) *Rifiuti contenenti cemento-amianto.*

Per il ritiro e lo smaltimento di modeste quantità di rifiuti in cemento – amianto in forma compatta (lastre in cemento-amianto, tubi o canne fumarie in cemento-amianto, piccoli contenitori per liquidi in cemento-amianto) i privati cittadini non possono rivolgersi al servizio pubblico e conseguentemente dovranno rivolgersi alle aziende specializzate.

Art. 13 - RIFIUTI CIMITERIALI

Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi *dell'art. 2 comma 1 lettera e) del D.P.R. n° 254 del 15 Luglio 2003*, i seguenti rifiuti urbani costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente a cura di chi gestisce l'attività cimiteriale, confezionati e stoccati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale; gli imballaggi devono recare la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

Sono rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali ai sensi *dell'art. 2 comma 1 lettera f) del D.P.R. n° 254 del 15 Luglio 2003*, i materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari. Tali rifiuti possono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Art. 14 – SERVIZI DI RACCOLTA STRADALE: CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI E CRITERI DI POSIZIONAMENTO

I contenitori stradali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere muniti di apertura a pedale o di altro sistema idoneo a garantire un sicuro, comodo ed igienico conferimento del rifiuto;
- essere costruiti con tecniche e materiali che garantiscano una adeguata resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici, la protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e siano di facile disinfezione;
- essere muniti di idonei attacchi e/o maniglie che garantiscano nelle operazioni di svuotamento adeguate condizioni di sicurezza.

A seconda delle tipologie di rifiuto da conferire, i contenitori sono identificati da appositi colori di riferimento e da adesivi identificativi, in cui sia specificato il rifiuto conferendo.

Rifiuti indifferenziati: contenitori da 360 litri a 3200 litri, di colore grigio metallizzato o verde.

Carta : contenitori da 360 litri a 1700 litri, di colore blu.

Plastica e imballaggi leggeri: contenitori da 360 litri a 1700 litri, di colore giallo.

Vetro: contenitori da 360 litri di colore verde.

Umido e organico: contenitori da 240 litri a 1100 litri di colore marrone.

I contenitori stradali sono collocati, di norma, su suolo pubblico, in apposite aree opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della facilità delle operazioni di svuotamento ed asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione. Sono privilegiate le aree che permettono il raggruppamento dei contenitori adibiti alla raccolta sia differenziata sia indifferenziata (ecopunto).

Di norma deve essere garantita la disponibilità di un cassonetto ogni 50 utenti e la distanza massima della singola utenza dal contenitore più vicino non deve superare i 500 metri.

Nell'allestimento delle aree deve essere evitata la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.

Sono ammessi contenitori in area privata nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo dei medesimi su suolo pubblico, e nel caso di raccolta domiciliare e eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttive di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in sede stradale.

La collocazione dei contenitori, suddivisi per tipologia di raccolta e tipi di contenitore, è riportata in un apposito Atlante realizzato per il Comune dal Gestore del Servizio. Il Comune esprime l'assenso al sistema di collocamento rappresentato nell'Atlante rilasciando contestualmente le autorizzazioni di propria competenza.

Il Gestore può variare la disposizione dei contenitori al fine di migliorare le prestazioni dei circuiti di raccolta e diminuire gli impatti sull'ambiente circostante dandone preventiva comunicazione al Comune per il relativo assenso.

Il Comune e gli utenti, singoli e associati, possono chiedere modifiche al sistema di disposizione dei contenitori sulle quali il Gestore è tenuto ad esprimersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta e/o dell'assenso del Comune.

I contenitori utilizzati per la raccolta stradale potranno essere dotati di apposito dispositivo identificativo che consenta la sua successiva correlazione all'utente, e al gestore di utilizzarne i dati inerenti alla tariffazione (ad. es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, quantificazione del rifiuti conferito, ecc.).

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, e/o di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nell'ambito di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, i relativi progetti

dovranno obbligatoriamente prevedere la dislocazione delle aree necessarie per i contenitori dei rifiuti urbani, in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

ART. 15 – SERVIZI DI RACCOLTA DOMICILIARE: CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI E CRITERI DI ESPOSIZIONE

Nel caso in cui il Disciplinare Tecnico o il contratto di servizio prevedano il sistema di raccolta domiciliare, i contenitori da utilizzare per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono forniti all'utenza in comodato gratuito.

E' obbligo dell'utente custodire e mantenere i suddetti contenitori con cura e diligenza, non destinarli ad uso improprio, non cederne l'uso a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

I contenitori consegnati all'utenza hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale sia quantitativa, tra il conferimento dei rifiuti e la periodicità del loro ritiro.

I contenitori dovranno essere installati e ospitati in area privata o di pertinenza. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.

In caso di necessaria manutenzione, rottura o furto è compito dell'utente contattare il Gestore per opportuna segnalazione e il Gestore provvederà alla manutenzione o sostituzione. E' fatta salva al Gestore la possibilità di richiedere all'utenza una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 o una copia della denuncia che attesti l'avvenuta sottrazione del contenitore.

Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

Il gestore può accedere alle aree private per l'esposizione e il riposizionamento dei contenitori, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) liberatoria formale da parte del condominio;
- b) garanzia di libero accesso degli operatori all'area privata;
- c) posizionamento dei contenitori da movimentare in prossimità dell'accesso (distanza massima 4 m);
- d) ingresso pedonale degli operatori (non è consentito l'accesso agli automezzi).

L'utenza deve esporre i contenitori su aree pubbliche nei pressi dell'abitazione di proprietà al di fuori di ingressi e/o recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato, collocandoli in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto alla raccolta. Ad ogni utenza è vietato appropriarsi di contenitori assegnati ad altra utenza.

I rifiuti di qualsiasi categoria merceologica devono essere conferiti al Gestore esclusivamente negli appositi contenitori forniti all'utenza e nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto.

I contenitori devono essere esposti chiusi in modo da evitare ogni possibile dispersione di rifiuto.

I contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare potranno essere dotati di apposito dispositivo identificativo che consenta la sua successiva correlazione all'utente, e al gestore di utilizzarne i dati inerenti alla tariffazione (ad. es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, quantificazione del rifiuto conferito, ecc.).

Durante il servizio di raccolta domiciliare, il Gestore avrà la possibilità di organizzare i propri operatori con tag da apporre sui contenitori, procedere alla registrazione dell'utenza e non effettuare lo svuotamento in caso di errato conferimento di materiale differenziato.

Art. 16 - LAVAGGIO E DISINFEZIONE CONTENITORI

I contenitori stradali installati sul territorio devono essere periodicamente sottoposti al lavaggio interno ed esterno e alla disinfezione, utilizzando automezzi appositamente attrezzati e secondo gli standard fissati nel Piano d'ambito.

Il Gestore del servizio assicura inoltre la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti eventualmente giacenti all'esterno.

Il lavaggio e disinfezione dei contenitori affidati alle utenze domestiche e non domestiche per la raccolta dei rifiuti domiciliare sono a carico dell'utenza.

Art. 17 – TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, lo stato di manutenzione e di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel Comune, salvo speciali autorizzazioni che possano essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta in zone soggette a divieto, fermata in seconda fila ecc.).

Art. 18 - PESATURA DEI RIFIUTI

Le operazioni di pesatura dei rifiuti sono effettuate distintamente per tipologie al momento dell'avvio presso gli impianti di trattamento, recupero, smaltimento e stoccaggio.

Gli strumenti di pesatura devono essere tarati periodicamente al fine di garantire la riferibilità delle misure. L'Autorità d'Ambito può richiedere al Gestore di fornire apposita documentazione in cui sono riportati l'ubicazione, le modalità di taratura, i limiti di accettabilità, la frequenza di verifica e la registrazione delle operazioni di taratura e controllo effettuate per ogni singola apparecchiatura di misura.

Art. 19 - TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO

Il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati avviene in impianti autorizzati secondo le modalità, gli indirizzi e i criteri stabiliti dal "Piano Regionale di gestione dei Rifiuti", approvato con Legge Regionale Emilia Romagna n° 16/2015.

TITOLO III - SERVIZI DI SPAZZAMENTO DELLE AREE PUBBLICHE

Art. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI SERVIZI DI SPAZZAMENTO

Il servizio di spazzamento delle aree pubbliche ed a uso pubblico è attuato all'interno del perimetro stabilito nella pianificazione d'ambito (Piano Economico Finanziario) e nel Disciplinare Tecnico:

- nei centri abitati e nelle frazioni;
- nelle altre zone previste.

Il servizio prevede:

- lo spazzamento delle strade, delle altre aree pavimentate pubbliche o ad uso pubblico;
- la raccolta dei rifiuti dalle aree verdi pubbliche;
- la collocazione, manutenzione e svuotamento di cestini e contenitori porta-rifiuti (escluse aree verdi pubbliche)
- la raccolta separata delle siringhe abbandonate nelle aree pubbliche o ad uso pubblico;
- la raccolta dei rifiuti abbandonati sulle rive dei fiumi e dei laghi, gli arenili e aree golenali;
- il pronto intervento per asportazione rifiuti, spazzamento a seguito di sversamenti accidentali e/o incidenti stradali. I costi derivanti da tale prestazione sono a carico del soggetto che ha creato la condizione;
- il trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani derivanti dalle attività di cui ai punti precedenti.

La gestione del servizio è improntata ai seguenti principi:

- la tutela igienico-sanitaria per gli operatori, gli utenti e l'ambiente circostante in tutte le fasi di espletamento;
- il minimo disturbo al contesto urbano anche attraverso la scelta degli opportuni orari di esecuzione delle attività;
- l'utilizzo delle soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti disponibili allo stato dell'arte in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti, ed in genere dell'utilizzazione delle aree.
- l'utilizzo di mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale;
- l'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori e delle attrezzature utilizzate;
- il rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice della Strada e nei regolamenti comunali.

Art. 21 - PULIZIA DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE

La pulizia ordinaria delle superfici pavimentate viene effettuata mediante attività di spazzamento manuale e/o meccanizzato e lavaggio periodico anche con disinfezione, in modo da asportare polvere, detriti, fogliame e rifiuti di piccole dimensioni, vedi comma 1 art. 19 del presente documento.

Sono oggetto di intervento, le seguenti superfici pavimentate:

- strade, piazze, portici e marciapiedi classificati comunali;
- i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali che quelli edificati su entrambi i lati);
- strade vicinali classificate ad uso pubblico;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cancelli, catene, sbarre, ecc.) dotate di regolare pavimentazione di un idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
- percorsi comunali, anche coperti e comunque qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso i parcheggi e l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finiture collaterali;
- le piste ciclabili urbane ed extraurbane;
- i camminamenti delle aree a verde pubblico.

Nello svolgimento delle attività si devono adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di:

- evitare di sollevare notevoli quantità di polvere;
- evitare di ostruire i fori delle caditoie stradali per lo scolo delle acque meteoriche;
- contenere le emissioni sonore entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Il lavaggio e la disinfezione delle superfici pavimentate sono previsti per aree che presentano particolari situazioni di rischio igienico e per la sicurezza dei cittadini.

Al fine di garantire il decoro e la pulizia, nelle aree maggiormente frequentate e nei luoghi di aggregazione sono installati cestini porta-rifiuti.

Art. 22 - AREE VERDI

La pulizia delle aree verdi prevede la raccolta dei rifiuti abbandonati al suolo e la collocazione e lo svuotamento dei cestini porta-rifiuti.

Sono oggetto di intervento, le seguenti aree:

- aiuole spartitraffico e le aree a corredo delle strade;
- le aiuole, i giardini e le altre aree verdi;
- parchi urbani ed extraurbani con esclusione di quelli dotati di servizio proprio per la raccolta dei rifiuti;
- camminamenti e/o spazi attrezzati,

- piccoli specchi d'acqua all'interno delle aree indicate.

Alle operazioni di rimozione dei residui di sfalcio e potatura provvedono direttamente i soggetti incaricati della manutenzione dell'area verde.

Al fine di garantire il decoro e la pulizia, nei parchi e nelle aree verdi frequentate dalla cittadinanza sono installati cestini porta-rifiuti. Le caratteristiche costruttive dei contenitori dovranno essere compatibili con le esigenze di arredo, integrarsi nel contesto paesaggistico ambientale e garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e dagli animali.

Art. 23 - PULIZIA DELLE SUPERFICI IN CONCESSIONE D'USO

I soggetti titolari di concessione d'uso permanenti o temporanee di suolo pubblico quali, a titolo esemplificativo,:

- i concessionari ed occupanti dei posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti;

- i gestori di parcheggi a pagamento;

- gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini promotori di iniziative quali feste, sagre paesane, manifestazioni sportive o culturali, fiere, ecc.;

- i gestori di circhi, luna park e spettacoli viaggianti;

- i gestori di esercizi pubblici (caffè, alberghi, ristoranti e simili);

sono obbligati a provvedere giornalmente al termine dell'orario di esercizio dell'attività propria e al termine della concessione, alla pulizia della superficie occupata.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti dai titolari delle concessioni al servizio pubblico nei modi previsti dal presente regolamento e alle indicazioni impartite dal Gestore.

E' fatto obbligo ai soggetti concessionari di installare nell'area di pertinenza idonei cestini e/o contenitori porta-rifiuti in numero adeguato alla ricezione dei rifiuti prodotti dagli avventori e frequentatori e di provvedere al loro svuotamento.

Il Comune trasmette i provvedimenti di concessione d'uso permanente o temporanea di occupazione di suolo pubblico al Gestore, il quale provvederà a comunicare ai titolari del provvedimento le eventuali e particolari modalità di conferimento ai fini della raccolta.

Gli oneri conseguenti all'espletamento di attività straordinarie di pulizia che si rendessero necessarie delle superfici concesse in uso, sono imputate ai soggetti concessionari.

Art. 24 - PULIZIA STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO

Sul suolo pubblico e/o privato soggetto ad uso pubblico, ivi comprese le rive dei fiumi, dei laghi e le aree golenali, sono effettuate attività di pulizia straordinaria e di pronto intervento necessarie a ripristinare le condizioni igieniche e di decoro nonché la funzionalità della superficie.

Nel caso di interventi urgenti diretti a fronteggiare danni conseguenti ad eventi calamitosi o incidenti di particolare gravità, le attività di pulizia necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionalità sono coordinate con i competenti organi preposti (prefettura, protezione civile, polizia, vigili del fuoco, arpa, comune ecc.).

Tali programmi dovranno essere oggetto di accordi specifici.

Art. 25 - PROGRAMMA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO

Il Gestore predispose la bozza di programma del servizio di pulizia - nel rispetto degli standard previsti nella pianificazione d'ambito - nel quale sono indicati i centri abitati, le frazioni e le altre aree nelle quali viene svolto il servizio, le strade interessate, la frequenza di servizio, i giorni di effettuazione, la modalità di esecuzione, la dislocazione dei cestini portarifiuti ed il Comune esprime il proprio assenso.

Il Gestore può in ogni momento chiedere di variare il Programma al fine di migliorare le prestazioni, diminuire il disturbo arrecato alla cittadinanza, adeguare le tecnologie utilizzate dandone preventiva comunicazione al Comune il quale provvederà a rilasciare i permessi e le autorizzazioni di propria competenza.

Il Comune e gli utenti, singoli e associati, possono chiedere modifiche al Programma sulle quali il Gestore è tenuto ad esprimersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

TITOLO IV - NORME SPECIFICHE PER I CdR-SEA

Art. 26 – ACCESSO

Tutti gli utenti del Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani nel territorio del Comune di Novafeltria possono conferire rifiuti Urbani e speciali assimilati nei CdR-SEA attiva in Via Cavallara-Comune di Maiolo, nel rispetto delle condizioni dettate dal presente regolamento.

L'accesso all'utenza è consentito solo durante i giorni e gli orari prestabiliti.

L'accesso degli automezzi all'interno delle Stazioni è regolamentato dal Gestore, mediante apposita segnaletica, in funzione delle aree di sosta disponibili e dalla necessità di garantire sicurezza e funzionalità alle operazioni di scarico. Gli addetti al CdR-SEA possono in ogni momento disporre le limitazioni necessarie per garantire la sicurezza degli operatori, degli utenti e degli impianti.

L'accesso al di fuori dei giorni e degli orari prestabiliti è consentito esclusivamente previo accordo con il Gestore.

Art. 27 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA

Il Gestore deve assicurare la costante e capillare diffusione dell'informazione all'utenza sulle modalità e le condizioni di accesso ai CdR-SEA, in particolare per:

- la localizzazione e l'indirizzo,
- le giornate e gli orari di apertura,
- le tipologie di rifiuto conferibili e le relative modalità.

La diffusione dell'informazione avviene tramite:

- l'apposizione di cartelli all'ingresso;
- la realizzazione di una apposita rete di cartelli stradali segnalatori;
- appositi comunicati, da ripetere periodicamente sulla stampa locale.
- Sito internet

Art. 28 - TIPOLOGIE DI RIFIUTO CONFERIBILI

Nei CdR-SEA possono essere conferiti rifiuti urbani e speciali assimilati, purché separati per frazione merceologica ai fini del successivo avvio a riciclo e/o recupero.

In particolare presso i CdR-SEA appositamente attrezzate, indicate dal gestore, sono conferibili le seguenti tipologie di rifiuti:

- carta e cartone;
- vetro;
- plastica;
- sfalci e potature;
- metalli;
- ingombranti e RAEE
- pneumatici
- materiali inerti
- olio vegetale esausto
- olio minerale usato
- batterie e accumulatori al piombo
- batterie e accumulatori - pile
- medicinali
- filtri olio motore
- contenitori etichettati Te/o F.

Il conferimento dei rifiuti urbani aventi caratteristiche di pericolosità è in ogni caso subordinato alla presenza dei necessari presidi strutturali di sicurezza.

Art. 29 - OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore, laddove imposto dalle normative vigenti, richiede le autorizzazioni necessarie per la gestione dei CdR-SEA.

Il gestore è tenuto ad evitare effetti negativi sull'ambiente circostante in termini di emissioni nell'acqua, nel suolo e nell'aria, di rumori e di odori molesti e di proliferazione di vettori.

Il Gestore svolge tutte le funzioni necessarie per il corretto funzionamento del CdR-SEA. In particolare per i CdR-SEA:

- apertura e chiusura degli ingressi secondo gli orari previsti per il conferimento degli utenti;
- fornire all'utente tutte le indicazioni necessarie al corretto conferimento;
- supportare l'utente, qualora lo richieda, durante le operazioni di scarico e di carico;
- effettuare, ove richiesto, le operazioni di identificazione e pesatura;
- verificare il corretto conferimenti all'interno dei contenitori;
- provvedere alla pulizia e all'ordine dell'area interna della Stazione e della piattaforma e al decoro delle strutture presenti;
- provvedere alla rimozione di eventuali materiali /rifiuti abbandonati abusivamente nei pressi dell'ingresso e/o nelle area di pertinenza;
- provvedere alla manutenzione del verde nelle aree interne ed in quelle esterne ove considerate di pertinenza;
- rilasciare i documenti di accompagnamento nei casi in cui siano previsti.

I materiali raccolti saranno avviati a riciclo e/o recupero per materia a cura del Gestore alle condizioni contenute nel contratto di servizio.

TITOLO V – ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 30 - VOLONTARIATO

Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni di materiali recuperabili, secondo gli usi e previo assenso del Comune.

L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, specificando la/le frazione/i di materiali che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di conferimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.

La Giunta Comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

TITOLO VI – DIRITTI E DOVERI PER L'UTENZA

Art. 31 - DISPOSIZIONI E DIVIETI PER GLI UTENTI

Il conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati deve avvenire ad opera del produttore nel rispetto del presente regolamento.

Gli utenti, per il buon svolgimento del servizio pubblico, sono tenuti al rispetto dei sottoelencati divieti :

Punto 1.

E' vietato conferire nei contenitori predisposti dal Gestore, ovvero nei luoghi previsti per la raccolta domiciliare rifiuti speciali non assimilati, rifiuti impropri o rifiuti urbani appartenenti ad una frazione merceologica diversa da quella cui è destinato il contenitore, o della quale è prevista la raccolta.

Punto 2.

Nei casi di cui al comma 1 quando l'errato conferimento è riferito a rifiuti pericolosi.

Punto 3.

E' vietata l'immissione nei contenitori predisposti dal Gestore di rifiuti liquidi o sostanze incendiate.

Punto 4.

E' vietato la collocazione di rifiuti, anche immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a fianco, al di sopra o comunque all'esterno dei contenitori predisposti; esposizione di rifiuti sfusi se non espressamente previsto.

Punto 5.

E' vietato il conferimento di carta/cartone, plastica e indifferenziato di rifiuti non adeguatamente ridotti sotto il profilo volumetrico.

Punto 6.

E' vietata la cernita di rifiuti da contenitori predisposti dal Gestore ovvero tra i rifiuti posizionati in attesa di ritiro.

Punto 7.

E' vietato l'utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.

Punto 8.

E' vietato lo spostamento, ribaltamento o danneggiamento delle attrezzature rese disponibili dal Gestore per il conferimento dei rifiuti.

Punto 9.

E' vietata l'esecuzione di scritte o affissione di materiali di qualsivoglia natura e dimensione sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti, ovvero sui cestini portarifiuti.

Punto 10.

E' vietato l'uso di contenitori o sacchi per la raccolta domiciliare non conformi alle prescrizioni

Punto 11.

E' vietata l'esposizione di rifiuti in orario non consentito:

A)11.1 Rifiuti urbani non ingombranti.

B)11.2 Rifiuti urbani ingombranti.

C)11.3 Rifiuti urbani pericolosi.

Punto 12.

E' vietato l'abbandono di rifiuti urbani non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico

Punto 13.

E' vietato l'abbandono di rifiuti urbani pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico

Punto 14.

E' vietato l'utilizzo di cestini portarifiuti per il conferimento di rifiuti urbani domestici

Punto 15.

E' vietato l'abbandono su suolo pubblico o ad uso pubblico di deiezioni animali.

Punto16.

E' obbligatoria la pulizia, da parte dell'organizzatore, delle aree occupate da manifestazioni pubbliche.

Punto 17.

E' obbligatoria la pulizia, da parte degli esercenti, delle aree pubbliche od a uso pubblico concesse in uso a negozi, pubblici esercizi e analoghe attività

Punto 18.

E' obbligatoria la pulizia, da parte degli esercenti, delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti.

Punto19.

E' obbligatoria la pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati.

Punto 20.

E' obbligatorio per chi utilizza il sistema di compostaggio domestico, adoperarsi per il mantenimento delle condizioni di salubrità pubblica evitando la formazione di condizioni di anaerobiosi (cattivi odori) e la proliferazione di animali indesiderati.

Punto 21.

E' vietato il conferimento nel territorio comunale, dei rifiuti urbani ed assimilati provenienti da altri Comuni, fatta eccezione per i casi previsti nella regolamentazione del servizio (a titolo esemplificativo per i conferimenti presso S.E.A/Centri comunali di raccolta)

Punto 22.

E' vietato il posizionamento in via permanente, nei territori con raccolta rifiuti porta a porta, di contenitori privati su suolo pubblico od a uso pubblico non previsti dalla regolamentazione del servizio

Art. 32 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA

Il Gestore ed il Comune provvedono ad informare gli utenti in modo puntuale e specifico sulle modalità dell'organizzazione delle raccolte dei rifiuti urbani e speciali assimilati e dei servizi integrativi.

L'informazione viene effettuata sia mediante la divulgazione della Carta dei Servizi sia con altri mezzi (opuscoli, manifesti, comunicazioni mediante quotidiani locali, sito internet, ecc.) e in particolare deve riguardare:

- modalità di raccolta e di conferimento per le diverse frazioni di rifiuti;
- modalità degli appuntamenti per le raccolte itineranti (ecomobile);
- modalità delle raccolte domiciliari;
- ubicazione ed orari di apertura al pubblico delle stazioni ecologiche attrezzate;
- ubicazione ed orari di apertura degli sportelli al pubblico;
- incentivi e agevolazioni previste per gli utenti;
- comportamenti da tenere da parte dell'utente;
- sanzioni per eventuali infrazioni commesse dall'utente.

Ogni qual volta vi siano variazioni o integrazioni rispetto al contenuto delle informazioni precedentemente divulgate, il Gestore deve immediatamente provvedere alla loro diffusione.

Il Gestore adotta una linea grafica unitaria per tutti gli strumenti della comunicazione.

TITOLO VII – VIGILANZA AMBIENTALE IN TEMA DI RIFIUTI, SANZIONI, PENALITÀ E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - VIGILANZA AMBIENTALE SUL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il Comune disciplina la vigilanza ambientale sul corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti secondo le normative vigenti.

L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative e l'opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentati in via generale dalla normativa vigente (Legge n. 689/81, Legge n. 241/90 e s.m.i. e L.R. n. 6/2004) e da quanto previsto nell'ordinamento in materia di sanzioni amministrative. All'accertamento dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento provvedono il Corpo di Polizia Municipale, il Corpo di Polizia Provinciale, gli operatori dell'ARPA e del Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente, le Guardie Ecologiche Volontarie ai sensi della L.R. n. 23/89, ed in generale gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma dell'art.57 del C.P.P.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale Emilia Romagna n° 16/2015 il Sindaco o il Presidente dell'Unione dei Comuni, può provvedere alla nomina di:

- Agenti Accertatori: soggetti lavoratori dipendenti del Gestore della raccolta rifiuti, che previo corso di formazione ed esame secondo le modalità previste dalla Legge, sono abilitati all'accertamento e alla contestazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

- Ispettori Ambientali volontari: soggetti a cui spettano mere funzioni di controllo, prevenzione e supporto al corpo di Polizia Municipale, ai corpi di Polizia Locale ed agli altri soggetti preposti alla vigilanza del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale.

Ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale Emilia Romagna n° 16/2015, il Comune per l'accertamento e la contestazione delle sanzioni sullo scorretto conferimento dei rifiuti, può avvalersi del soggetto che si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati (chiamato anche Gestore della raccolta), che svolge tali funzioni attraverso propri dipendenti nominati

Art. 34 – SISTEMA SANZIONATORIO

La presente parte del Regolamento ha la finalità di fornire un elenco unico, per tipologie ed importi, delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti.

Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente Regolamento il seguente prospetto sostituisce tutti quelli contenuti in altri Regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nelle parti inerenti gli importi ed i comportamenti sanzionati attualmente vigenti.

Art. 35 – PROVENTI ED AUTORITA' COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale Emilia Romagna n° 16/2015, sono riscossi dal Comune ove è accertata la violazione e devono essere destinati al miglioramento del servizio, alle attività di controllo ed alle attività di informazione ed educazione.

Sono applicate le norme in materia di sanzioni amministrative di cui alla Legge 689/81, in particolare per quanto riguarda l'accertamento, la contestazione, il pagamento in misura ridotta e le modalità per proporre opposizione avverso le sanzioni elevate.

Per le violazioni di cui al presente Regolamento, competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge n° 689/81 è il Sindaco del Comune nel quale è accertata la violazione.

Art. 36 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PREVISTE DAL D.LGS 152/2006

Chiunque abbandona o deposita rifiuti anche urbani in aree in cui non è prevista la raccolta di rifiuto urbano (aree verdi, aree demaniali, aree pubbliche prive di cassonetti, ecc), ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, è soggetto al regime sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 152/2006 (T.U. Dell'Ambiente).

Il conferimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani da parte di Ditte, artigiani, attività economiche di qualsiasi tipo, all'interno o nei pressi dei contenitori dedicati al rifiuto urbano, è soggetto alle sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 152/2006.

L'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, nonché l'abbandono nell'ambiente sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è soggetto alle sanzioni amministrative e penali previste dal D. Lgs. 152/2006.

In ogni caso, prevalgono sul presente Regolamento le disposizioni sanzionatorie previste dal D. Lgs. 152/2006.

Art. 37 – PROSPETTO DELLE TIPOLOGIE E DEGLI IMPORTI UNITARI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLE MODALITA' DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DA PARTE DEGLI UTENTI

	VIOLAZIONE	SANZIONE
--	------------	----------

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 44 DEL
15/09/2018

		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore, ovvero nei luoghi previsti per la raccolta domiciliare, di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti impropri o di rifiuti urbani appartenenti ad una frazione merceologica diversa da quella cui è destinato il contenitore, o della quale è prevista la raccolta	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
2	Nei casi di cui la punto 1 quando l'errato conferimento è riferito a rifiuti pericolosi	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
3	Immissione nei contenitori predisposti dal Gestore di rifiuti liquidi o sostanze incendiate	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
4	Collocazione di rifiuti, anche immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a fianco, al di sopra o comunque all'esterno dei contenitori predisposti; esposizione di rifiuti sfusi se non espressamente previsto.	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
5	Conferimento di carta/cartone, plastica e indifferenziato di rifiuti non adeguatamente ridotti sotto il profilo volumetrico	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
6	Cernita di rifiuti da contenitori predisposti dal Gestore ovvero tra i rifiuti posizionati in attesa di ritiro	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
7	Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
8	Spostamento, ribaltamento o danneggiamento delle attrezzature rese disponibili dal Gestore per il conferimento dei rifiuti (salvo risarcimento danni)	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
9	Esecuzione di scritte o affissione di materiali di qualsivoglia natura e dimensione sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti, ovvero sui cestini portarifiuti	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
10	Uso di contenitori o sacchi per la raccolta domiciliare non conformi alle prescrizioni	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
11	Esposizione di rifiuti in orario non consentito:			
11.1	Rifiuti urbani non ingombranti	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
11.2	Rifiuti urbani ingombranti	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
11.3	Rifiuti urbani pericolosi	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
12	Abbandono di rifiuti urbani non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
13	Abbandono di rifiuti urbani pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
14	Utilizzo di cestini portarifiuti per il conferimento di rifiuti urbani domestici	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
15	Abbandono su suolo pubblico o ad uso pubblico di deiezioni animali	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
16	Mancata pulizia da parte dell'organizzatore delle aree occupate da manifestazioni pubbliche	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
17	Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree pubbliche od a uso pubblico concesse in uso a negozi, pubblici esercizi e analoghe attività	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 44 DEL
15/09/2018

18	Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
19	Mancata pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
20	Malagestione del compostaggio domestico con formazione di condizioni di anaerobiosi o proliferazione di animali indesiderati	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
21	Conferimento di rifiuti urbani ed assimilati in territorio di un Comune diverso da quello di residenza/domicilio dell'utente ossia di ubicazione del locale o dell'area ove sono stati prodotti, fatta eccezione per i casi previsti nella regolamentazione del servizio (a titolo esemplificativo per i conferimenti presso S.E.A./Centri comunali di raccolta)	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
22	Posizionamento in via permanente, nei territori con raccolta rifiuti porta a porta, di contenitori privati su suolo pubblico od a uso pubblico non previsti dalla regolamentazione del servizio	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00

Art. 38 - PENALITÀ PER IL GESTORE

In caso di inosservanza da parte del Gestore, delle modalità di esecuzione del servizio previste nel Contratto di servizio, l' Autorità d'Ambito in accordo con il Comune, provvederà all'applicazione delle penalità previste nel Disciplinare Tecnico.

Art. 39- NORME TRANSITORIE E FINALI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono più applicabili i precedenti regolamenti in materia, nonché ogni norma comunale con esso contrastante.

Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dai precedenti regolamenti e norme.

Si precisa che il presente regolamento si applica alle modalità di organizzazione, conferimento e raccolta dei rifiuti attualmente in uso.

OGGETTO:
REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - APPROVAZIONE.

Allegato "B"

DISCUSSIONE RELATIVA AL PUNTO ALL'ODG N. 8: "REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - APPROVAZIONE".

PRESIDENTE (Cantori Lorenzo)

La parola va a l'assessore Toni, che illustrerà il regolamento

TONI

Questo regolamento trae spunto dalla revisione delle norme statali e regionali sulla raccolta dei rifiuti, in particolare dal D.lgs 152/06 e s.m.i, dalla legge regionale Emilia Romagna n. 16/2015, e da regolamento ANCI Atersir n. 56/16.

In particolare sono definite quelle che sono le modalità di gestione e di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, con la previsione delle norme relativi ai controlli e alle sanzioni previste per gli smaltimenti corretti previsti per smaltimento dei rifiuti.

Il presente regolamento sostituirà integralmente il vecchio regolamento, che è del 1995, che ormai non è più attuale, per gli evidenti cambiamenti intervenuti sui servizi ambientali, e va a stabilire che per le sanzioni sono applicabili le stesse norme che sono previste per ANCI e Atersir, quindi norme che sono applicabili ed omogenee su tutto il territorio comunale.

Nella prima parte il regolamento stabilisce le norme generali sulla certificazione dei rifiuti, sulle modalità di raccolta, sullo spazzamento, sul centro ambiente.

Parallelamente viene poi stabilito che le norme di dettaglio verranno poi stabilite nel contratto di servizio e nel disciplinare tecnico, da approvarsi tra Atersir, il Comune di Novafeltria, e il gestore della raccolta rifiuti. Nella seconda parte del regolamento sono invece previste le norme di comportamento per gli utenti, e sono previste le sanzioni e le penalità in caso di inosservanza di tali norme di comportamento.

Le sanzioni amministrative previste, sono riprese dal regolamento ANCI Atersir che è inteso a uniformare e omogeneizzare le tipologie di sanzioni e gli importi delle stesse su tutto il territorio regionale, mettendo quindi la parola fine a una situazione confusa e diversificata a seconda dei diversi territori.

L'obiettivo è quindi chiaramente quello di incrementare la percentuale di raccolta differenziata, di reprimere il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e del corretto conferimento, che tutti noi possiamo vedere nel contesto locale.

Sempre più infatti vediamo dei comportamenti poco virtuosi di abbandono nelle aree dei rifiuti o addirittura del non conferimento dei rifiuti stessi negli appositi cassonetti, e pertanto questi comportamenti devono essere corretti, con una adeguata informazione, ma anche, nei casi più eclatanti con la repressione.

Quindi con questo regolamento sarà poi possibile anche verificare e reprimere il fenomeno della migrazione dei rifiuti, cioè dal conferimento nei nostri cassonetti di rifiuti che provengono da altri Comuni, addirittura nella zona di San Leo, quella al confine con San Marino, addirittura vi sono rifiuti che provengono dalla Repubblica di San Marino, e tutto questo comporta dei costi aggiuntivi per il Comune, costi che giustamente non sarebbero dovuti.

Anche poi in previsione della eventuale partenza del sistema porta a porta con l'eliminazione quindi di tutti o quasi i cassonetti, è necessario prevedere un sistema di vigilanza, che vada a reprimere l'abbandono di rifiuti nell'ambiente, fenomeno che, come dimostrato dalle esperienze che ci hanno preceduto nel tempo sta aumentando in maniera esponenziale, nei primi tempi della eliminazione dei cassonetti.

Tutto questo per dire che sono ormai maturi i tempi per normare una vigilanza ambientale seria e rigorosa.

In molti territori a noi limitrofi, questo servizio è già partito nel tempo, con risultati buoni, legati alla repressione dei comportamenti scorretti e quindi alla repressione dei rifiuti.

Nel frattempo, per quanto riguarda la nostra vallata, questo regolamento è stato approvato sia dai Comuni di Sant'Agata che di San Leo, ed è in corso di approvazione anche da parte di altri Comuni.

In sostanza con questo regolamento si è normata la possibilità per il nostro Comune di sanzionare amministrativamente 22 tipi di comportamenti scorretti, avvalendosi dei corpi di polizia, degli operatori di ARPA, di ASL delle Guardie ecologiche volontarie, oppure delle nuove figure previste, di agenti accertatori,

che sono soggetti lavoratori dipendenti del gestore della raccolta rifiuti, che previo corso di formazione ed esame sono stati addestrati all'accertamento ed alle sanzioni che sono poi previsti dal regolamento.

Nei mesi scorsi, infatti i dipendenti della Montefeltro Servizi, quale gestore della raccolta, hanno sostenuto il corso di formazione professionale previsto, con un primo modulo regionale di 20 ore, ed un secondo modulo di 5 ore, con un esame finale.

All'esito di questo secondo modulo è stata determinata una graduatoria di agenti accertatori abilitati alla vigilanza ambientale in tema di rifiuti e questa graduatoria è valida su tutto il territorio, nell'ambito dei 7 Comuni.

Nel mese di agosto 2017, il sindaco di San Leo, ha emanato un decreto, con cui, utilizzando la graduatoria esistente, ha nominato 5 agenti accertatori, e con questo decreto gli agenti accertatori hanno acquisito competenza sul territorio dei 7 Comuni dell'ambito Montefeltro, così come stabilito dal regolamento ANCI Atersir, che prevede che la nomina degli agenti sia effettuato da un sindaco o dal presidente della Unione dei Comuni ed è comunque efficace su tutto il territorio dell'ambito ANCI Atersir.

In seguito a questo regolamento, approvato e in vigore, il Comune di Novafeltria, che intende avvalersi del servizio di vigilanza ambientale, attraverso appunto questi agenti accertatori dipendenti della Montefeltro Servizi, provvederà a formalizzare il rapporto con la sua Agenzia pubblica, attraverso una delibera di Giunta esecutiva.

In questo caso infatti non è necessario il passaggio in Consiglio, in quanto non è necessaria una nuova convenzione per il servizio, in quanto è già stata concessa a monte una delega per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti a Montefeltro Servizi, e questo servizio di vigilanza ambientale è una integrazione e aggiunta al pacchetto servizi che è già stato affidato alla Montefeltro Servizi, e quindi è necessario che ci sia questa delibera di Giunta, che fissa i termini e le condizioni di questa integrazione del contratto originario.

Quindi nella delibera di Giunta che varrà come un vero e proprio contratto di servizio e disciplinare tecnico saranno fissate le modalità di esecuzione.

In particolare sarà prevista la modalità con cui il servizio sarà previsto per un numero di ore lavorative mensili, il costo orario, che è già stabilito da una deliberazione di Atersir, quantificato in euro 22,00 orarie, e quindi coincide a un IV livello del CCN Ambiente, il costo del servizio sarà rendicontato mensilmente dalla Montefeltro Servizi al Comune, non graverà sul bilancio comunale e sarà caricato sui costi della TARI dell'anno successivo.

Quindi in sostanza questo sarà un servizio a costo zero per il bilancio comunale perché sarà spalmato sull'intero ammontare della TARI dell'anno successivo, quindi sulla cittadinanza.

Per quanto riguarda le sanzioni, relative alle violazioni, queste come previsto dal regolamento Atersir saranno incamerate direttamente dal Comune, però hanno un vincolo di destinazione d'uso, quindi saranno finalizzate al loro riutilizzo per il miglioramento del servizio rifiuti.

In buona sostanza, quindi, sulla TARI, e non sul bilancio comunale si generano delle poste in uscita legate ai costi del servizio di vigilanza e delle poste in entrata legate alla riscossione delle sanzioni, con una previsione di possibile compensazione e quindi la possibilità che il servizio si possa poi pagare da solo.

Per quanto riguarda l'informazione di questo regolamento, ovviamente è necessario prevedere a monte della applicazione di queste sanzioni amministrative una adeguata attività di sensibilizzazione e di informazione dei cittadini, delle imprese e delle associazioni di categoria.

Infatti non appena il regolamento verrà approvato, una delle cose principali sarà quella di avere un incontro con la cittadinanza, con le aziende e con le associazioni di categoria.

Informazione da attuarsi anche con comunicati stampa, sulle pagine sociali del network del Comune e questo proprio per evitare che da subito vengano applicate queste sanzioni, prima ci sarà questa campagna informativa, un po' come è avvenuto per il discorso dei parcheggi.

Il regolamento come dicevo, nello specifico, nella prima parte tratta la modalità dei servizi di raccolta rifiuti, che prevedono sia la raccolta domiciliare, sia la tipologia di raccolta stradale, noi oggi l'unica tipologia presente è quella di raccolta stradale, l'unica eccezione determinata dalla raccolta domiciliare del cartone per commercianti e attività produttive.

Nel regolamento però si è inserito un articolo che è l'articolo 15, se non sbaglio, nel quale è prevista anche la modalità di raccolta dei rifiuti attraverso la raccolta domiciliare con il sistema porta a porta, visto che ci siamo ormai avviati verso un percorso amministrativo che ci porterà in questa direzione che potrà parlarne dopo, se vorrete.

Come dicevo, infatti Atersir nella seduta di Rimini del 16 luglio, ha avviato il percorso di raccolta rifiuti per l'intera provincia, per i prossimi 15 anni, mediante il piano di approvazione di zona.

E' stata presa una delibera che stabilisce che il territorio della provincia di Rimini viene suddiviso in due Ambiti, in due sub- Ambiti, il primo coincidente con i 18 Comuni della provincia, quindi gestito da Hera, per la raccolta di rifiuti che andranno a gara, l'altro invece che coincide con i nostri 7 Comuni per cui è stato deciso l' affidamento diretto per la raccolta pubblica dei rifiuti alla società pubblica in-house, la Montefeltro Servizi, quindi praticamente in continuità con la situazione attuale.

E' stato stabilito quindi il principio per cui 7 Comuni in maniera unitaria e collegiale gestiranno il servizio rifiuti per i prossimi 15 anni attraverso la loro società pubblica.

Quindi si apre in questo momento una fase molto importante per cui Atersir per procedere all'affidamento del servizio dovrà compiere una istruttoria sul progetto di gestione.

Ricordo che i due obiettivi primari fissati dalla Regione consistono nel raggiungimento del sistema della tariffazione puntuale entro il 2020, quindi in buona sostanza occorrerà rilevare in maniera precisa la quantità di rifiuti indifferenziato che un'utenza smaltirà e il raggiungimento del 59% di raccolta differenziata previsto come target minimo per i Comuni montani come i nostri.

Novafeltria già da due anni si attesta attorno al 50%, quindi non è lontana dagli obiettivi da raggiungere, però occorre fare molto di più per migliorare, per vedere che in tutti 7 i nostri Comuni i sistemi di raccolta migliorino le prestazioni della raccolta differenziata .

In sostanza cosa succede? Che tutti i 7 Comuni, insieme a Montefeltro Servizi dovranno presentare un progetto industriale di gestione del servizio, che si compone di 3 principali requisiti.

Abbiamo il piano industriale, poi vi chiedo scusa, per quanto riguarda questa parte tecnica c'è qui magari anche Marco Patteni, se c'è necessità di domande più tecniche.

Allora questo piano industriale, quindi occorre andare verso la redazione di un progetto di investimenti, in maniera tale da garantire il raggiungimento di questi obiettivi richiesti dalla legge, e in questo piano industriale sarà necessario dettagliare la modalità futura di raccolta dei rifiuti nel nostro territorio, relativa a tutti i 7 Comuni in maniera unitaria, per raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge regionale del 59% di raccolta differenziata, quindi occorrerà indicare nel dettaglio il sistema di raccolta dei rifiuti per raggiungere tale obiettivo, con acquisto e messa in campo sul piano dei mezzi e delle attrezzature necessarie e la previsione delle idonee infrastrutture e le unità di personale per gestire il servizio.

Il piano degli investimenti quindi dovrà tenere conto nel dettaglio di tutto quanto è necessario per gestire correttamente il servizio.

Il secondo requisito è il piano finanziario, quindi il piano di investimenti dovrà chiaramente avere un equilibrio economico per sostenersi, tenendo conto che come già succede oggi il costo del servizio deve riverberarsi al 100% sulla TARI, e quindi qualsiasi aumento dei costi si ripercuoterebbe sulle tariffe.

Il piano finanziario dovrà poi essere asseverato da un istituto certificato e su questo punto Atersir effettuerà una vera e propria istruttoria per misurare i parametri finanziari della Montefeltro Servizi, per valutare quindi la possibilità di sostenere economicamente la gestione del servizio per la durata di 15 anni.

Poi vi è la sussistenza dei requisiti giuridici per l' affidamento in-house e quindi Atersir valuterà altresì che siano rispettati tutti i parametri previsti dal decreto Madia, sulle società partecipate per procedere all' affidamento diretto del servizio, senza gara, la società pubblica, e questi requisiti giuridici sono già tutti presenti e soddisfatti dalla Montefeltro Servizi.

Un'altra cosa che volevo precisare era questo fatto, che per la redazione appunto di tutto questo è necessario affidarsi a dei consulenti preparati nel settore, e sono già stati presi dei contatti con Contarina S.p.A., che ha preparato quel progetto preliminare nel 2007-08, per il passaggio del porta a porta, perché come.. la strada maestra per raggiungere questo obiettivo è comunque quella del sistema di raccolta porta a porta, che sicuramente nella nostra realtà va introdotto con delle limitazioni e dei correttivi e in modo tale da poter costruire un sistema che economicamente si possa reggere e che non sia più di tanto impattante sui costi e sulle tariffe della TARI.

Comunque oggi, come dicevo prima è deliberato che l' Ambito a 7 Comuni è unico, che il gestore della raccolta è unico, e quindi anche il sistema di raccolta dovrà essere unico, senza differenziazioni, per questo si andrà direttamente nella situazione del porta a porta perché come si diceva prima, è la situazione più adatta per il raggiungimento degli obiettivi.

CANTORI

Do la parola al consigliere Barbieri.

BARBIERI

Noi prendiamo atto di questa lunga digressione de l'assessore su anche parti che sono estranee al regolamento che dobbiamo approvare, ma prima di tutto devo rimarcare una richiesta che abbiamo sempre fatto, tutte le volte che si deve approvare un atto come un regolamento, che se pur di rango inferiore è pur sempre un atto normativo, che andrebbe portato a conoscenza della minoranza in tempo utile, per poterci lavorare insieme e ridurre i motivi di discussione, perché è un atto che coinvolge il Comune come atto normativo.

Per fortuna abbiamo visto, perché abbiamo avuto due giorni a disposizione e questo lo abbiamo chiesto più di una volta, tant'è vero che non sappiamo se ci sono ragioni di urgenza per dover approvare questo regolamento, posto che il vecchio risale al '95, o se è stato semplicemente il continuare una prassi di portare a conoscenza a noi gli elementi soltanto due giorni prima.

Neanche 3 giorni liberi, i giorni sono due, non so se c'è una urgenza o meno, fatto sta che un atto di questo tipo si era già detto che per tanti regolamenti saremmo stati coinvolti, saremmo stati informati per tempo, ma puntualmente arriva solo due giorni prima.

Per fortuna è uguale identico al regolamento di Atersir, è stato copiato pari pari da un regolamento tipo, quindi questo ha agevolato il compito, per cui mi limiterò soltanto a chiedere chiarimenti su alcune parti in cui c'è divergenza tra il regolamento tipo e quello che si propone di adottare.

Ad esempio per quanto riguarda, poi non so se è l'assessore che mi darà risposta, o Pazzini, per i rifiuti contenenti cemento amianto, il regolamento che andiamo ad approvare prevede l'esclusione di poterli affidare al servizio pubblico e i cittadini sono costretti a rivolgersi ad aziende specializzate, questo è ovvio per le cose più importanti, ma il regolamento tipo prevede che per il ritiro di modeste quantità di rifiuti, che non siano friabili, che non siano, di modeste dimensioni, il privato si possa rivolgere anche al gestore pubblico, questo per evitare che un poveretto che demolisce un qualcosa, una lastra minima, debba fare il piano di lavoro incaricare la ditta, coinvolgere la USL, sostenere dei costi di 5-600 euro per eliminare una lastra di 30 .cm.

Ad esempio, nel regolamento tipo di Atersir questa possibilità per opere di modesta quantità c'era, perché non è stata inserita qui questo elemento?

Poi sono state previste diverse zone, con la pulizia delle superfici in concessione di uso, con la pulizia straordinaria, mancano probabilmente, ovvio, tutta la parte dedicata al lido e alle spiagge, che per forza non c'è.

Invece non c'è niente per la pulizia di aree di sosta per nomadi, è vero che non ci sono i nomadi, e che probabilmente non vorranno neanche mai essere fatti venire a sostare, però se per caso ci fossero dei nomadi, è una previsione generalizzata che andrebbe inserita, così come ha fatto Atersir, questo è un appunto.

Per quanto riguarda lo stesso il volontariato, che è il nostro articolo 30, invece vedo che Atersir è molto più specifica nella approvazione, il nostro è molto più veloce, ci si limita a prendere accordi con il volontariato, invece in quello di Atersir sono previsti dei requisiti che devono avere anche le associazioni di volontariato.

Per farla breve, visto che è già un po' che si discute, che potrebbe essere stato evitato anche questo se fossimo stati coinvolti dall'inizio, concordiamo sulla informazione all'utenza, che dovrà essere precisa, adeguata e chiara, prima di applicare le sanzioni, e vedo però che tra gli obblighi a cui sono tenuti i cittadini c'è anche l'abbandono su suolo pubblico delle deiezioni animali.

Fermo rimanendo che va bene, mi chiedo se sia questa la sede dove inserirlo o non il regolamento di igiene del Comune, perché non è un vero e proprio rifiuto urbano assimilato, nel senso che, vista la normativa in vigore.

Mi pare che non ci sia al momento altro, attendo chiarimenti. Grazie.

TONI

Bianca, scusa l'ultima domanda che mi hai fatto a quale articolo è riferita?

Allora, io poi ripeto, c'è Marco Pazzini, che è in grado da questo punto di vista di essere più preciso, per quanto riguarda il discorso del fatto che non è stato condiviso, per come hai detto tu subito, è stato ripreso il regolamento Atersir così com'era, perché comunque il regolamento Atersir è quello che è il regolamento tipo, che quindi dovrà essere riformato.

Io chiedo scusa, non era una questione di urgenza nel senso che vi era un termine preciso, ma anche con Marco Pazzini, se ne era parlato, perché visto che anche al Comune di San Leo sono stati nominati gli agenti accertatori ... ripeto, chiedo scusa, questa mancanza c'è stata sicuramente, però proprio perché riprende il

regolamento Atersir così come è, sinceramente io non ho pensato di condividerlo, noi abbiamo scritto tutto quello che è stato previsto.

Per quanto riguarda il discorso dell'amianto, questo qui credo che sia più opportuno che ne parli M. Pazzini, poi gli lascio la parola.

Per quanto riguarda l'area nomadi, sinceramente io, nel momento in cui ho visto il discorso dell'area nomadi, non avendo noi al presente nessuna area nomadi, ho ritenuto di eliminarlo.

Poi è ovvio che qualsiasi cosa poi dovesse succedere, se un domani ci sarà l'area nomadi, ci sarà poi l'integrazione di come dovrà poi essere regolata.

Per quanto riguarda il discorso del volontariato, abbiamo ripreso quello che era il vecchio articolo sul volontariato del vecchio regolamento, e quindi lo abbiamo riportato così come era.

Per quanto riguarda il discorso del volontariato, trattandosi, chiedo scusa lo vado un attimo a riprendere, che appunto operano senza fine di lucro, e possono procedere alla raccolta di certi tipi di materiale recuperabili, proprio perché sono materiali recuperabili, e non si tratta di rifiuti, abbiamo inteso normarlo in questo modo e essendoci già da noi presenti i cassonetti della Caritas, ecc, e quindi lo abbiamo riportato così come era previsto nel vecchio regolamento del '95.

E poi, per quanto riguarda l'ultima domanda c'è il regolamento, il regolamento di igiene, il regolamento comunale di polizia urbana, che prevede che queste sanzioni vengano elevate dalla polizia municipale, e quindi c'è la previsione nel regolamento di polizia urbana.

Per quanto riguarda il discorso dell'amianto..

CANTORI

A questo punto diamo la parola al dottor Pazzini, per le precisazioni, e che ringraziamo di essere qui.

PAZZINI

Volevo prima fare una domanda io, al consigliere Barbieri.

Il regolamento tipo che parlerebbe di cemento amianto, o anche delle pulizie della spiaggia, o delle deiezioni animali, quale?

Perché in questo regolamento che il Consiglio è chiamato ad approvare questa mattina è stato pari pari riportato le 22 tipologie di sanzioni amministrative che sono previste.. ok, ok.

Questo va a riprendere in maniera esatta e precisa le 22 tipologie di sanzioni che il regolamento Atersir del luglio 2016 ha previsto e ha previsto come obbligatorie, per quanto riguarda la necessità di adeguarsi in tutto il territorio regionale da parte dei Comuni, pena addirittura la disapplicazione di eventuali strumenti che fossero in contrasto.

Sullo smaltimento del cemento amianto, così come sullo smaltimento della lana di vetro e della lana di roccia, è vero, il gestore, per esempio nella provincia di Rimini, Hera è abilitato a farlo, storicamente noi per mancanza di autorizzazione, per mancanza di licenze, non lo possiamo fare.

Per cui il cittadino è tra virgolette "costretto" a rivolgersi a società private, mentre ad esempio nel riminese, per modiche quantità.. però purtroppo non abbiamo conseguito storicamente, la Montefeltro Servizi non ha conseguito, per mancanza di possibilità e di acquisire le licenze, le autorizzazioni per poter trattare queste cose qua.

Sulle altre cose, infatti la sua altra domanda che ho già detto prima, sulle deiezioni animali, mi sembra che ci fosse un altro richiamo sul regolamento di polizia urbana.

In realtà anche il regolamento di polizia urbana, manteneva una piccola citazione su un articolo che parlava di decoro e pulizia delle aree pubbliche, che non sembrava sufficiente a ricomprendere tutta la tipologia e la casistica di tutte quelle che possono essere le violazioni amministrative in tema di rifiuti.

In questo caso qui, è stato concertato un pochino, non solo con il Comune di Novafeltria, ma con tutte le amministrazioni, un regolamento quadro che andasse in questa direzione.

Un po' siamo stati costretti, diciamo, a riprendere pari pari questo impianto e questa tipologia di sanzioni amministrative, i fenomeni che sono più importanti da verificare, da controllare e da sanzionare, sono quelli legati all'abbandono fuori dai cassonetti dei rifiuti e soprattutto sulla migrazione dei rifiuti.

BARBIERI

Grazie, posso replicare? Perché io ho chiesto solo per l'amianto.

Innanzitutto per quanto riguarda il regolamento al quale faccio riferimento, lo ho scaricato da internet, dal sito di Atersir e questo credo che sia il testo al quale attualmente fare riferimento, parla di un testo all'atto del 2006-2011, quindi successivo al D.lgs sul codice dell'ambiente del 2006, che ha citato anche l'assessore.

Per l'amianto quindi prendo atto che è una questione tipicamente locale, che la Montefeltro Servizi non può, però il principio generale mi auguro che sia condivisibile, che un privato non può sostenere una spesa eccessiva per smaltire una lastra minima di Eternit, per cui l'invito che possiamo fare è che la Montefeltro Servizi, compatibilmente con tutti gli impegni che ha, si munisca anche di questa licenza per poter offrire un servizio in più al cittadino.

Per quanto riguarda le aree nomadi, per carità, sappiamo bene che non si verificheranno mai, ma se si verificassero, un regolamento è destinato a dare regolamentazione a tutte le ipotesi astratte e generali che si possono verificare in questa materia in un territorio, non ci saranno mai, ma se ci fossero c'è già la normativa senza bisogno di fare un'altra, anche perché sono 3 righe riprese da Atersir, niente di particolare, solo per completezza, le osservazioni che noi avremmo fatto se noi fossimo stati coinvolti preventivamente, siamo costretti a farlo ora.

Per quanto riguarda il volontariato, la risposta mi è, non la ho ben intesa, perché poi è molto più specifica, non credo che questo sia un problema, perché in teoria anche il volontariato dovrebbe avere certi requisiti, nel regolamento tipo sono contenuti e qui mancano.

Per quanto riguarda infine le sanzioni, niente da dire sulle sanzioni, mi chiedo se quel riferimento al punto 15, sia giusto che sia contenuto in questa sede o meno, ma che non meriti anche una normativa più specifica, su quello che devono fare i proprietari di animali, ecc, e la sede giusta deputata a questo è il regolamento di igiene.

Non proprio, qui parliamo di rifiuti urbani e assimilati, quindi alla luce di questa osservazione, credo che il nostro voto sia di astensione.

CANTORI

Ci sono ulteriori interventi ? Altrimenti mettiamo in votazione la proposta, procediamo alla votazione... prego.

BARBIERI

Posso ancora fare in tempo ad aggiungere un'altra cosa che avevo notato, che mi hai fatto notare? Non sono previste norme per gli incentivi, nel regolamento tipo c'è un articolo destinato agli incentivi per i cittadini virtuosi in materia di rifiuti, sennò addirittura aumentano qui invece di .. Grazie.

TONI

Per quanto riguarda il discorso degli incentivi, noi abbiamo, in merito al discorso delle compostiere era stato fatto solo in merito alla riduzione di una scontistica di 15 euro, per quanto riguardava il discorso delle compostiere, ed effettivamente c'è il discorso dell'incentivo sulla raccolta, per chi è cittadino virtuoso effettivamente non è stato messo, comunque il discorso è che la tutela sull'ambiente, il cittadino deve comunque essere virtuoso, e la raccolta differenziata deve essere eseguita, c'è una normativa, e la gente non può non conferire in maniera corretta, è un dovere, quindi sinceramente...

io posso concordare Bianca, sicuramente, però l'incentivo in questa situazione secondo me è un dovere di tutti noi, proprio perché i cittadini non sono virtuosi, non si stanno comportando in maniera corretta, si provvederà prima ad istruirli, a sensibilizzarli sicuramente, però un incentivo... è una cosa che è doverosa.

RINALDI

Volevo precisare: l'incentivo il cittadino virtuoso, se diventiamo tutti virtuosi, ce lo abbiamo direttamente in bolletta, perché avremo un costo inferiore della indifferenziata, avremo uno smaltimento preciso e avremo molto probabilmente un recupero anche sulla differenziata, poi vengono fatte, tipo il progetto compostiere, vengono fatte anche dei progetti spot, ancora più per incentivare il cittadino virtuoso, quindi ci saranno delle politiche mirate sugli incentivi, più che inserirlo qui.

Anche perché ricordo che l'incentivo vuole dire sempre copertura di bilancio, io adesso sono sempre il Mangiafuoco..

CANTORI

A questo punto, procediamo alla votazione sulla proposta n. 38:

Chi è favorevole? 8 favorevoli

Contrari ? Nessuno

Astenuti ? 3 astenuti

Immediata eseguibilità:

Chi è favorevole? 8 favorevoli

Contrari ? Nessuno

Astenuti ? 3 astenuti

Il Consiglio approva.